

## Relazione illustrativa

Il “nuovo” disegno di legge in materia di semplificazione prosegue l’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.

Le nuove misure di semplificazione sono indispensabili al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell’attuale situazione di crisi economica mondiale. Sussiste, inoltre, l’esigenza, derivante da precisi impegni internazionali, di ridurre, entro il 2012, gli oneri amministrativi, stimati dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione amministrativa, con l’assistenza dell’Istat e delle associazioni imprenditoriali, in 26,01 miliardi di Euro all’anno. In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel “Semplifica Italia”, hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, di 8,14 miliardi di Euro (pari al 31,3% degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti (ad es. la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di Euro).

Anche il presente provvedimento, come il precedente, è maturato all’esito del continuo confronto con gli *stakeholders* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto dal tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti e delle infrastrutture.

Prima di passare all’esame analitico delle disposizioni, si illustrano i contenuti fondamentali del provvedimento, i quali si riconducono alla sicurezza sul lavoro, alla disciplina del permesso di costruire e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, senza tralasciare alcune semplificazioni per i cittadini in specifici settori.

In ordine al primo aspetto, nella consapevolezza di quanto il tema sia delicato, si è operato in modo che le semplificazioni, tutte concordate con il competente Ministero, riguardino esclusivamente adempimenti formali (la c.d. “burocrazia del lavoro”), nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata, in quanto la riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà di liberare risorse per assicurare il bene supremo costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi, “meno carta e più sicurezza”. Inoltre, le misure semplificative agevoleranno le imprese nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad es. valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) ed agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

La nuova disciplina del permesso di costruire, oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell’istante.

Le innovazioni in tema di autorizzazione paesaggistica consentono una maggiore certezza del rispetto dei termini e una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, in virtù dell'obbligo dell'amministrazione competente, di emanare il provvedimento, una volta decorso il termine per l'espressione del parere da parte del soprintendente, che viene ridotto a 45 giorni.

Le disposizioni in materia di ambiente semplificano una serie di procedimenti, nel pieno rispetto degli standard comunitari, al fine di assicurarne l'accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Le misure più significative affrontano i problemi della messa in sicurezza e della bonifica, con il duplice fine di difendere l'ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi. Inoltre, vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Tra le più rilevanti semplificazioni per i cittadini, si anticipano quella volta a riunire nel medesimo contesto le procedure per il cambio di residenza e per la dichiarazione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti (evitando ai cittadini inutili peregrinazioni tra gli uffici e contribuendo alla prevenzione dell'evasione fiscale) e quella volta a consentire il rilascio in lingua inglese, su richiesta del diretto interessato delle certificazioni dei titoli di studio universitari.

Passando all'illustrazione analitica, il presente disegno di legge si compone di VII Capi, ciascuno relativo ad uno dei settori interessati dalle misure di semplificazione. In particolare, il Capo I detta misure in ordine agli adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, il Capo II contiene misure in materia di lavoro e previdenza, il Capo III detta misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia, il Capo IV contempla norme in materia di privacy, il Capo V detta norme in materia di ambiente, il Capo VI contiene misure di semplificazione in agricoltura e, infine, il Capo VII detta ulteriori misure di semplificazione.

Resta confermato l'impegno prioritario dell'azione di Governo secondo cui il taglio dei costi della burocrazia per le imprese permette di realizzare riforme a risorse invariate, riduce i costi amministrativi delle imprese e libera mezzi per la crescita del Paese, anche in una prospettiva internazionale.

In questo quadro di priorità di interventi si inserisce il secondo pacchetto di semplificazione contenuto nel presente disegno di legge.

Il provvedimento si compone di n. 33 articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

#### **Articolo 1 - (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)**

La norma prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento).

Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state

previste dal “testo unico” di salute e sicurezza dall’articolo 3, comma 13, seppur in relazione ai soli lavoratori agricoli (il relativo decreto, elaborato tenendo conto di quanto previsto da un apposito “avviso comune” tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento).

**Articolo 2 - (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)**

La norma interviene sull’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui i medici competenti sono tenuti a predisporre e a trasmettere alla ASL una onerosa relazione annuale nella quale riproporre i dati relativi alla sorveglianza sanitaria. La norma precisa che i contenuti di tale relazione non possono riguardare elementi già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

I contenuti e le modalità di trasmissione della relazione annuale, nonché della cartella sanitaria e di rischio, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

**Articolo 3 - (Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)**

L’articolo 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/30/CE – che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012 – inserisce l’art. 17-bis nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all’Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si forma di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive “speciali” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell’attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni competenti in modo significativo.

In relazione alla circostanza che l’art. 1 della direttiva 2007/30/CE rimarca la necessità di evidenziare nella relazione il parere delle parti sociali, la disposizione che si propone attribuisce il compito di redigere la relazione, successivamente da inviare all’Unione europea, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, organismo pienamente operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le parti sociali (tutti facenti parte della Commissione) possono discutere di ogni aspetto relativo all’attuazione pratica in Italia delle direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va osservato, inoltre, che sussistono i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per l’adozione della norma in esame, in quanto essa mira ad evitare l’apertura di una procedura di infrazione, da parte della Commissione europea, nei confronti dell’Italia, attesa la prossima scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2007/30/CE.

Si deve rilevare, infatti, che pur risultando la direttiva in questione inserita nell’allegato B della legge comunitaria 2008, con ogni probabilità il tempo necessario per l’esercizio della delega legislativa, conferita al Governo dall’art. 1 della predetta legge, si protrarrebbe ben oltre la scadenza prevista dalla direttiva stessa (ossia il 31 dicembre 2012), atteso il complesso iter di approvazione previsto dalla legge comunitaria, la quale, come è noto, contempla il parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonché la proroga di novanta giorni del termine per l’esercizio della delega (proroga che, con ogni probabilità, si renderebbe necessaria), qualora il termine per l’espressione di tale parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega (nel caso di specie si tratta del 31 dicembre 2012) o successivamente.

Si osserva, infine, che trattandosi di misura di semplificazione in materia di adempimenti amministrativi, la disposizione che si propone è coerente per materia con il contenuto dell'emanando provvedimento.

#### **Articolo 4 -** *(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)*

La disposizione in oggetto risponde, in primo luogo, alla esigenza di chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, superando i dubbi emersi al riguardo, attraverso la puntualizzazione che tale rigorosa disciplina non operi in relazione a scavi la cui ridotta entità non ne giustifichi l'applicazione. Ciò fermo restando che tale principio di esclusione non potrà operare ove i lavori riguardino le attività di cui all'allegato X del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Tale disposizione consente un risparmio stimato in circa 138 milioni di euro all'anno per le Pmi.

Inoltre, la norma introduce semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A tal fine si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.

#### **Articolo 5 -** *(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)*

La norma introduce una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, alcune delle quali riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, il quale, dall'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/2008, può effettuare le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori a un giorno all'INAIL per via telematica, ricorrendo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di fatto, con tali modifiche si consente al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifiche degli infortuni con la comunicazione telematica appena citata. In tal modo, si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai trenta giorni, ma nello stesso tempo si consente alle autorità medesime, nonché alle Direzioni provinciali del lavoro e agli omologhi uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di avere diretto e immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. L'accesso ai dati occorrenti verrà garantito da una specifica applicazione informatica in continuo aggiornamento, che costituirà un utile strumento per garantire il tempestivo adempimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché una più autonoma e mirata gestione delle relative attività (verifica, vigilanza e monitoraggio), secondo le rispettive, specifiche esigenze. Tali accessi, e il relativo applicativo, saranno realizzati dall'INAIL senza aggravii in termini di costi, ove si consideri che il medesimo Istituto riceverà il "flusso" dei dati di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), una volta che sarà pienamente operativa l'obbligatorietà della trasmissione della denuncia on-line da parte del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, dispone che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 – sia effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto

Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Le informazioni da trasmettere vengono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unitamente alla predisposizione di modelli uniformi da utilizzare per le relative comunicazioni. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravii per l'impresa. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo in oggetto prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all'evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell'adempiere agli obblighi di legge.

**Articolo 6 - (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).** La procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, commi 11-13 del D.Lgs n. 81 del 2008 è estremamente complessa e non agevola le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile, in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina.

La proposta di modifica equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso.

La predetta equiparazione – come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 106 del 2009 – risponde anche all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

**Articolo 7 - (Semplificazioni in materia di DURC)**

L'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 53/2012 (convertito dalla legge n. 94/2012) prevede il rilascio del DURC – nonostante la presenza di debiti contributivi – qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Tuttavia, il riferimento operato dal Legislatore è al DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, cioè al Documento Unico di Regolarità Contributiva esclusivamente rilasciato al fine di poter fruire di benefici "normativi e contributivi". Dall'ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006 consente pertanto di applicare la procedura "compensativa" anche nelle ipotesi da ultimo citate oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva che vogliono eliminare ogni "sottotipologia" di certificazione legata all'utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi, ecc.). La disposizione proposta non determina effetti sulla finanza pubblica.

**Articolo 8 (Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA)**

La disposizione si propone di assicurare la necessaria coerenza all'assetto definito dal legislatore con i recenti provvedimenti che hanno determinato la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Nel nuovo assetto venuto così a determinarsi, risulta incongruente ed in contrasto con la razionale ripartizione di competenze tra il polo salute e sicurezza e quello

previdenziale, la permanenza in capo all'INAIL delle attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, ultimo comma del decreto legge n. 663 del 1979, confluite nella competenza dell'Istituto per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni. Per risolvere tali incoerenze, si propone la presente disposizione che non determina effetti sulla finanza pubblica.

**Articolo 9** *(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)*

La disposizione proposta è volta a completare il percorso di semplificazione delineato dall'articolo 18 del D.lgs. n. 81 del 2008, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 1, comma 149, della legge n. 311/2004 e 55-*septies* del D.Lgs. n. 165/2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

**Articolo 10** *(Copertura dei costi per l'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F.)*

La disposizione proposta si rende necessaria per consentire il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla copertura dei costi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve sostenere per procedere alla erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. di differenti annualità.

**Articolo 11** *(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)*

Il primo comma della disposizione è volto a consentire l'utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l'anno 2012. L'articolo 70 del D. Lgs. n. 276/2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dai commi 32 e 33 della legge n. 92/2012, prevedeva in via sperimentale che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per superare le limitazioni che di fatto sono state determinate dalla legge n. 92 del 2012, tale modifica troverebbe applicazione limitatamente al periodo decorrente dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui al comma 1 non produce effetti di ordine finanziario.

Il secondo comma della proposta in esame ha la finalità di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lett. g), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 92/2012, si ritiene pertanto necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due disposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e a 4 bis, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 276 del 2003.

**Articolo 12** *(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)*

La norma, modificando l'articolo 20, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico dell'edilizia, chiarisce, anzitutto, le conseguenze dell'inerzia del Comune in sede di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, in caso di esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale e di diniego del relativo atto ampliativo.

Il testo attualmente vigente prevede, al riguardo, la formazione del “silenzio-rifiuto”. La novella si prefigge di esplicitare, mediante il rinvio all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che si tratta di silenzio non significativo, ossia non avente valore di provvedimento di diniego. Rimane, pertanto, ferma – anche a seguito dell’esito negativo del procedimento di rilascio del titolo abilitativo reso necessario dalla presenza di un vincolo – la necessità che l’Amministrazione concluda il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso.

Si è inoltre ritenuto opportuno, allo scopo di evitare inutili aggravii procedurali e al fine di avere una più semplice formulazione del testo, superare l’attuale distinzione tra l’ipotesi in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale e il caso in cui, invece, la tutela del vincolo non compete alla predetta amministrazione. Nel secondo caso, il testo attualmente vigente, infatti, obbliga il Comune ad indire necessariamente la conferenza di servizi. Tale previsione, però, rischia di aggravare – in luogo di alleggerirlo – l’iter procedimentale, se non altro tutte le volte in cui sussista un solo vincolo e, quindi, la conferenza si risolva nella convocazione di un tavolo cui partecipa una sola amministrazione, oltre a quella procedente. E’ parso, pertanto, corretto abrogare il comma 10 e ricondurre la disciplina di tutte le ipotesi in cui sussistono vincoli nell’ambito applicativo del comma 9.

Vale la pena precisare che la nuova disciplina non preclude, comunque, al Comune, ove ne ravvisi l’opportunità (ad esempio ove coesistano più vincoli sul medesimo immobile), di convocare una conferenza di servizi, in ossequio alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

#### **Articolo 13** (*Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*)

L’articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 attualmente prevede che, in caso di avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante e si considera favorevole ove non sia stato reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Inoltre, il comma 9 del medesimo articolo prevede che, in caso di mancata pronuncia da parte della Soprintendenza entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi che si pronuncia entro quindici giorni.

La proposta sostituisce tali disposizioni e restituisce all’amministrazione competente il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione decorsi inutilmente i termini indicati per l’espressione del parere del soprintendente.

#### **Articolo 14** (*Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti*)

La promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti ed alle reti di impresa, è contemplata dall’art. 2, lett. n) della legge 11 novembre 2011, n. 180 (“Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”) come principio generale, che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore.

Tale disposizione, pur auspicando l’accesso delle reti di impresa alle procedure di gara, non chiarisce le modalità attraverso le quali possa concretamente realizzarsi tale partecipazione, alla luce delle regole dettate Codice dei contratti. Quest’ultimo, all’articolo 34, indica in modo non tassativo i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale.

Il contratto di rete, tuttavia, non appare totalmente riconducibile ad alcuno di tali istituti.

Più nel dettaglio, rispetto ai consorzi stabili (art. 34, comma 1 lett. c) ed ai i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1 lett. b) - dotati di capacità giuridica propria ed autonomia, anche patrimoniale, perfetta - il contratto di rete non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma. Per il consorzio, è poi prevista la necessaria costituzione di un fondo consortile, mentre, nel caso della rete di imprese, il fondo patrimoniale costituisce un elemento soltanto eventuale del contratto. Inoltre, nell'ambito della rete, la nomina di un organo comune di rappresentanza è prevista in via facoltativa, laddove il consorzio stabile agisce in nome proprio.

Quanto ai raggruppamenti temporanei (art. 34, comma 1, lett. d) ed ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), essi sono accumulati al contratto di rete dal fatto che i partecipanti conservano la propria soggettività giuridica.

Tuttavia, anche in tal caso, sussistono rilevanti differenze riconducibili, in via principale, al fatto che mediante la rete viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato ad una specifica gara, ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di ampia portata.

L'individuazione del meccanismo di partecipazione deve quindi tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete che non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici. Ciò comporta che le parti contraenti devono pattiziamente regolare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell'oggetto del contratto di rete.

Il mandato, in fase di partecipazione, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, potrebbe essere sostituito dall'impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell'aggiudicazione o avere, alternativamente, la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell'atto sottoscritto elettronicamente a norma degli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice da parte di tutte le imprese parte della rete che partecipano alla procedura di gara, l'articolazione dei requisiti di partecipazione, le responsabilità, il recesso, ecc. potrebbero essere disciplinati in analogia con quanto stabilito dall'art. 37 per i raggruppamenti temporanei con un rinvio a tale disciplina.

Scopo dell'articolo è anche quello di migliorare l'attuale formulazione dell'art. 51 della legge notarile al fine di semplificare i rapporti delle imprese anche con le pubbliche amministrazioni sotto il profilo della documentazione probatoria del conferimento dei poteri rappresentativi, attraverso l'eliminazione di obblighi di allegazione che appaiono superati dopo l'attuazione a regime del registro della pubblicità commerciale, nel quale possono essere iscritte, ai fini della loro opponibilità ai terzi e della loro conoscibilità, le procure institorie rilasciate dalle imprese. Pertanto, si propone per i notai, tenendo anche presente che la regolamentazione dell'atto notarile è applicabile anche agli atti degli ufficiali roganti delle pubbliche amministrazioni ed a tutti i pubblici ufficiali preposti a tale attività, che le copie delle procure non debbano essere allegate agli atti quando le stesse siano iscritte nel registro delle imprese. In tal caso saranno gli stessi pubblici ufficiali a verificare la sussistenza dei poteri mediante visura dal registro o esame delle certificazioni esibite dall'impresa.

#### **Articolo 15** (*Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione*)

Con l'obiettivo di alleviare le imprese con problemi di liquidità che operano nel mercato dei contratti pubblici, la norma indicata alla lett. a) riduce la quota dell'importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto, che passa dal 25 al 20 per cento.

La modifica normativa alla lettera b) ha il fine di coniugare l'esigenza di tutela della committenza rispetto alla corretta realizzazione delle opere commissionate e l'esigenza delle imprese realizzatrici di vedersi svincolate le garanzie all'uopo prestate laddove, qualora l'opera sia concretamente messa in esercizio non intervenga lo svincolo a causa della mancata approvazione formale del collaudo.

Nello specifico, la proposta prevede che la messa in esercizio delle opere prima del loro collaudo, se protratto per oltre un anno, dia luogo allo svincolo automatico – per la parte corrispondente alle opere esercite - delle garanzie di buona esecuzione, salvo una quota del 20% non svincolabile. Tale quota residua verrà poi svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero alla scadenza del termine contrattuale previsto per la stessa.

A salvaguardia della committenza, inoltre, viene introdotta una clausola di garanzia, con la quale si prevede che, nell’ipotesi di vizi o difformità dell’opera non rimossi dall’appaltatore entro un anno dall’esercizio delle opere, la committenza possa trattenere quota parte della cauzione definitiva in suo possesso per un importo pari al pregiudizio in ipotesi denunciato.

Per gli appalti affidati alla data di entrata in vigore della disposizione, le cui opere siano state in tutto o in parte poste in esercizio prima dell’entrata in vigore della legge nei termini indicati dalla norma, il termine per lo svincolo automatico avviene a decorrere da tale data e ha durata di 180 giorni.

#### **Articolo 16** (*Parcheeggi pertinenziali*)

La disposizione amplia l’ambito di applicazione della norma, recentemente introdotta dal decreto-legge n. 5 del 2012, che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della legge n. 122 del 1989 (cd. “legge Tognoli”).

La disposizione, in coerenza con quanto previsto in materia dal d.l. “semplifica Italia” chiarisce che il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della “legge Tognoli” può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale, ipotesi frequente nella pratica.

#### **Articolo 17** (*Semplificazioni in materia di privacy*)

Con il presente articolo si intende completare il processo di semplificazione già avviato con le recenti modifiche al d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) apportate dall’art. 40, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (“c.d. decreto “Salva Italia”) e finalizzate a riallineare la normativa italiana alla disciplina comunitaria e ad evitare oneri a carico delle imprese italiane non previsti a livello europeo.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a) è volta ad estendere al concetto più ampio di impresa, anche ove esercitata in forma individuale (cioè da una persona fisica), l’esclusione dal campo di applicazione del Codice, deroga già prevista per le imprese gestite in forma societaria. La norma precisa, comunque, che la suddetta esclusione dal campo di applicazione del Codice opera nei limiti in cui il trattamento dei dati si renda necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa.

La disposizione di cui al comma 1 lettera b) mira a sostituire l’art. 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale, emanato dai Ministri competenti, il compito di adeguare il disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

#### **Articolo 18**– (*Pubblicazione dei provvedimenti di VIA*)

L’articolo 27, comma 1, del codice dell’ambiente prevede la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale, ovvero sul bollettino ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza. Il comma successivo prevede la pubblicazione del provvedimento medesimo, per intero, sul sito web dell’autorità competente.

La proposta intende, attraverso l’abrogazione del comma 1, eliminare l’obbligo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (o sul B.u.r.): tale obbligo risulta infatti eccessivamente oneroso in quanto può determinare un ingiustificato allungamento dei tempi. Si ritiene, inoltre, che la finalità di informazione del pubblico perseguita dalla norma possa essere garantita dalla pubblicazione sui siti

informatici, già prevista dal comma 2. A tal proposito, si può valutare l'opportunità di individuare un unico portale telematico cui fare riferimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'introduzione del comma 2-bis consentirebbe di far decorrere i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati dalla data di pubblicazione del provvedimento sui siti web.

#### **Articolo 19** (*Gestione acque sotterranee emunte*)

La disposizione in oggetto riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell'ambito del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 relativo alla bonifica dei siti contaminati secondo una nuova impostazione in base alla quale l'emungimento con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è una soluzione residuale, praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse in falda a scopo di bonifica. Qualora le anzidette soluzioni non siano praticabili, il trattamento delle acque di falda ai fini dello scarico in corpo idrico superficiale dovrà garantire un effettivo abbattimento dei livelli di contaminazione immessi nell'ambiente e non un mero trasferimento di contaminati. Le acque emunte, convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del D.lgs. n. 152/06. Si prevede, altresì, che in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del D.lgs. n. 152/06, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze. In ogni caso, le attività di gestione delle acque di falda devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

#### **Articolo 20** (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*)

La disposizione di cui alla lettera a) ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V del D.lgs. 152/06 hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs. n. 152/2006. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica: tutti sono parimenti finalizzati a tutelare la salute. Ciò che continua a differenziare detti interventi sono gli obblighi che restano in capo al titolare/gestore dell'area. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.

La disposizione di cui alla lettera b) modifica la definizione di "messa in sicurezza operativa" limitandola all'insieme degli interventi eseguiti in un sito, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario. La disposizione di cui alla lettera c) ha lo scopo di velocizzare le procedure di approvazione della conclusione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica imponendo all'interessato di presentare l'analisi di rischio dei progetti contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito.

La disposizione di cui alla lettera d) introduce una nuova disposizione con la quale si attribuisce all'operatore interessato ad effettuare a proprie spese interventi di bonifica del suolo comportanti la riduzione della contaminazione ad un livello uguale od inferiore ai livelli di soglia, la facoltà di presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati nonché dei relativi elaborati tecnici unitamente al cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La

Amministrazione provvede, acquisendo in Conferenza dei servizi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, in mancanza di rigetto motivato l'operatore può avviare le operazioni di bonifica.

#### **Articolo 21** *(Terre e rocce da scavo – cantieri di minori dimensioni)*

Semplifica l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri. La norma è coerente con il diritto comunitario perché precisa le condizioni stabilite dalle norme UE per le quali queste terre non sono considerate come rifiuti, bensì come sottoprodotti.

La disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 266, comma 7, del codice dell'ambiente in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni; quest'ultime possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione.

Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.

#### **Articolo 22** - *(Materiali di riporto)*

La disposizione in oggetto riscrive parte della disciplina in tema di matrici materiali di riporto dettata dall'articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012 chiarendo la definizione delle stesse matrici materiali di riporto e prevedendo che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 49 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le stesse matrici, eventualmente presenti nel suolo di cui all'art. 185 comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.

#### **Articolo 23** - *(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)*

Le norme contenute nel presente articolo hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti a due diversi Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali (che fa la VIA) e la Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare [titolata per le autorizzazioni sia ex art. 104 (acque di strato delle piattaforme) che ex art. 109 (cavi e condotte)]. Le soluzioni proposte si riverbererebbero positivamente anche a livello regionale, ove vengono assorbite e ricomprese tutte le altre autorizzazioni. Sono due vere semplificazioni a costo zero. Non sono previsti oneri, ma anzi risparmi per l'Amministrazione (che unirebbe tutte istanze in un unico procedimento) e soprattutto per le imprese, che guadagnerebbero tempi oggi determinabili nell'ordine di mesi.

#### **Articolo 24-** *(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)*

Al comma 1, lett. a) allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure per il rilascio dei provvedimenti di VIA e di parere di VAS, viene soppresso l'obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertato introdotto dal d. lgs. n. 128 del 2010.

La norma, inoltre, precisa il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA e prevede disposizioni di semplificazione per la verifica di completezza e correttezza di presentazione della domanda medesima stabilendo che, nel caso di impianti di competenza statale, le predette verifiche siano effettuate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-Ippc, che può all'uopo avvalersi dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'autorità competente, verificata l'idoneità della domanda, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione dello stesso. Tutti i termini previsti dalla legge e definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'AIA, sono perentori.

**Articolo 25 - (Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)**

La norma facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli, consentendo agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

**Articolo 26 - (Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)**

Il comma 1 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità. La mancata iscrizione all'Albo dei soggetti indicati al comma 2 non comporta problemi finanziari per la tenuta dell'Albo stesso in quanto, tra tali soggetti, quelli attualmente iscritti all'Albo risultano circa 1.500 su un totale di oltre 130.000 e, tenuto conto della bassa quantità di rifiuti smaltiti dagli imprenditori agricoli, comunque sotto il limite minimo delle 3.000 ton/anno, corrispondono all'Albo la tariffa minima prevista dei diritti di segreteria, pari a 154 €/anno.

Al comma 2 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica impresa. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alcune Regioni, come il Veneto con la legge 8 maggio 2009, in sede di riordino dei Consorzi sulla scorta dell'intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008, hanno reintrodotta la figura dell'ufficiale rogante, già prevista dal R.D. n. 215 del 1933, cui è attribuito il potere di rogare gli atti del Consorzio di bonifica per i quali è richiesta la forma pubblica amministrativa che, se redatti con le richieste formalità, hanno pubblica fede (art. 2699 cod. civ.; art. 16, comma 3, R.D. 18 novembre

1923 n. 2440). Il comma 3 della presente disposizione ripristina su tutto il territorio nazionale la funzione di ufficiale rogante nei consorzi di bonifica, consentendo di conseguire importanti risparmi, a beneficio diretto del bilancio dello Stato e delle Regioni quando i consorzi realizzano infrastrutture in base ad un loro provvedimento di concessione, delle comunità consortili per la restante attività, e conseguentemente, di tutta la collettività amministrata.

**Articolo 27 - (Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)**

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale.

**Articolo 28 - (Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)**

La norma evita la costosa traduzione giurata in lingua inglese in caso di utilizzo all'estero dei titoli di studio conseguiti presso le Università italiane

**Articolo 29 - (Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)**

La norma elimina l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica.

**Articolo 30 - (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)**

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione di una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante al fine di semplificare e coordinare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla direttiva Seveso

**Articolo 31 (Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)**

La norma intende eliminare, per gli esercenti alberghieri, qualsiasi ulteriore autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande ai terzi, consentendo agli esercizi alberghieri che abbiano già al proprio interno bar o ristorante, regolarmente autorizzato, di somministrare alimenti e bevande anche al pubblico esterno, e non soltanto alle persone alloggiate, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o SCIA.

**Articolo 32 - (Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 179 dell'11 luglio 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1<sup>a</sup> Serie Speciale - Corte costituzionale n. 29 del 18-7-2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui, modificando l'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, prevede che, se in sede di conferenza di servizi, il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, "il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate".

I giudici hanno osservato che "la norma oggi impugnata reca la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, posto che il Consiglio dei ministri

delibera unilateralmente in materie di competenza regionale, allorquando, a seguito del dissenso espresso in conferenza dall'amministrazione regionale competente, non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni: non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l'attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (come, peraltro, era invece previsto dall'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005)».

Dalla sentenza emerge, da un lato, l'esistenza di un'esigenza unitaria che legittima l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva statale affidati alla conferenza di servizi, in vista dell'obiettivo della accelerazione e semplificazione dell'azione amministrativa; dall'altro, il fatto che la disciplina del superamento del dissenso all'interno della conferenza di servizi non sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva.

Secondo la Consulta, il soddisfacimento di una simile esigenza unitaria giustifica, pertanto, l'attrazione allo Stato, per ragioni di sussidiarietà, sia dell'esercizio concreto della funzione amministrativa che della relativa regolamentazione nelle materie di competenza regionale, ma deve obbedire alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costituzionale, fra le quali la Corte ha sempre annoverato la presenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni.

«La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale» (sentenza Corte Cost. n. 165 del 2011).

Allorquando, invece, l'intervento unilaterale dello Stato viene prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale.

Né, d'altro canto, ad avviso del giudice costituzionale, la previsione che il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, «può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità» (cfr. sentenza Corte Cost.n. 165 del 2011).

Con la presente disposizione, pertanto, si modifica l'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere conforme a Costituzione il testo della norma, secondo le indicazioni contenute nella richiamata sentenza n. 179 del 2012.

Il testo proposto dispone, quanto all'intesa con la Regione, un allungamento del termine attualmente previsto di trenta giorni, per dar luogo alle “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze”, restando peraltro confermata la possibilità per il Governo, nel caso in cui l'intesa non sia comunque raggiunta, di deliberare unilateralmente.

In particolare, in luogo degli attuali 30 giorni previsti per il raggiungimento dell'intesa, viene proposto un termine complessivo di 90 giorni, per lo svolgimento di trattative e accordi, "su un piano di parità" (come richiesto dalla Corte costituzionale). I 90 giorni previsti sono così articolati:

- a) entro i primi 30 giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al progetto originario.
- b) In caso di mancata intesa, entro i successivi ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare, ai fini dell'intesa, interventi da riferire ad una mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul progetto originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a quella originaria. nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi a) e b), saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico.
- c) Nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico.

Se all'esito finale delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.

La modifica proposta intende conciliare la salvaguardia delle prerogative regionali, attraverso un confronto paritario tra lo Stato da un lato e le Regioni e le Province Autonome dall'altro, e l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei all'esclusiva competenza statale affidati alla conferenza di servizi, al fine di accelerare e semplificare l'attività amministrativa.

### **Articolo 33-** *(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)*

La norma, onde renderne la disciplina più adeguata alle esigenze di tutela, rimodula l'azione risarcitoria, ampliando il termine per la proposizione dell'azione cd. "autonoma" o "diretta" di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno: per questa finalità, il termine – che rimane riferito all'istituto della decadenza – è ora di un anno, e risulta ampliato rispetto al precedente termine di 120 giorni.

La norma, inoltre, tiene conto della sentenza n. 162 del 20-27 giugno 2012, della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob; b) dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del d.lgs. n. 104 del 2010 (che ha abrogato alcune disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio contenute negli articoli 187-septies e 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Ad avviso della Corte tali disposizioni violano l'art. 76 della Costituzione, perché l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (contenente la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) imponeva al legislatore delegato di regolare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e

da quella delle giurisdizioni superiori (secondo cui, prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, doveva attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di opposizione ai provvedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio emanati dalla Consob).

Analoghi profili di legittimità costituzionale riguardano i medesimi articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

Ciò premesso, la proposta normativa in oggetto contiene disposizioni che: a) ripristinano la giurisdizione del giudice ordinario anche per le controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla Banca d'Italia; b) regolano il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

Sotto questo profilo:

- quanto alla competenza, si è ritenuto opportuno ripristinare i criteri di competenza per territorio già previsti - rispettivamente - dall'articolo 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dagli articoli 187-septies e 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la competenza della corte di appello in unico grado;

- quanto al procedimento di opposizione, si è ritenuto opportuno - coerentemente con l'opera di semplificazione dei procedimenti civili avviata con il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - applicare a queste controversie il medesimo procedimento che regola tutte le opposizioni a sanzioni amministrative che ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario. e cioè il procedimento disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (trattandosi di procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello in unico grado resta peraltro esclusa l'appellabilità delle decisioni rese dalla corte d'appello).

Al riguardo non si ritiene opportuno ripristinare le previgenti disposizioni processuali contenute negli articoli 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 187-septies e 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, giacché in tal modo si introdurrebbero nell'ordinamento giuridico ulteriori procedimenti speciali di cognizione, in contrasto con la finalità di semplificazione dei riti civili sottesa al d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Occorre ricordare inoltre che sarebbe in ogni caso impossibile ripristinare tout court il procedimento di opposizione già regolato dall'art. 187-septies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, perché questa disposizione rinvia *per relationem* ad un procedimento (quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689) che non esiste più, perché soppresso dall'art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e sostituito dal procedimento di opposizione regolato dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

Le medesime ragioni di coerenza normativa - regolare mediante un unico procedimento di cognizione le opposizioni a provvedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio - inducono a modificare anche l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nella parte in cui disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione.